REGOLAMENTO (CEE) N. 3376/75 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1975

che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, che proroga il regime di riduzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975 che proroga il regime di riduzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (2), l'importazione di tali prodotti e merci è esente da dazi doganali ;

considerando che le regole d'origine applicabili ai prodotti in causa sono quelle indicate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo all'applicazione di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé sugli scambi commerciali (3) ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 prevede la riduzione degli oneri all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, sempreché, all'esportazione dal paese d'origine, sia stata riscossa una tassa di ammontare corrispondente ;

considerando che l'entità degli oneri all'importazione è condizionata dal livello del prelievo in vigore e che a quest'ultimo si applicano eventualmente gli importi compensativi adesione e monetari ; che, poiché questi ultimi differiscono a seconda del regime cui sono soggetti i singoli Stati membri, anche le tasse all'importazione sono di entità differente ;

considerando tuttavia che l'applicazione precisa degli importi di cui trattasi darebbe luogo a problemi di gestione complessi ed obbligherebbe i paesi terzi interessati a riscuotere importi diversi a seconda della destinazione nella Comunità ; che si rende quindi opportuno un calcolo forfettario degli importi medesimi, sulla base di due sole regioni della Comunità, costituita l'una dai nuovi Stati membri che applicano ancora importi compensativi adesione e l'altra dagli Stati membri restanti ; che, per ciascuna di queste due regioni, si devono adottare gli importi compensativi applicabili all'importazione nello Stato membro che assorbe i maggiori quantitativi delle importazioni in causa, i quali importi possono essere inoltre considerati assai vicini alla media degli importi compensativi applicabili per ciascuno Stato membro ;

considerando che è opportuno derogare alla fissazione trimestrale degli importi da dedurre, di cui all'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3328/75, a causa della nuova campagna di commercializzazione, per il settore delle carni bovine, che inizia il 1° marzo 1976 ;

considerando che la prova dell'avvenuta riscossione della tassa all'esportazione può essere fornita iscrivendo l'importo riscosso nel certificato di circolazione delle merci previsto dal regolamento (CEE) n. 1598/75 ;

considerando che le modalità d'applicazione dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine sono definite dal regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione del 17 gennaio 1975 (4), modificato dai regolamenti (CEE) n. 2104/75 (5), e (CEE) n. 2045/75 della Commissione del 25 luglio 1975 (6) ; che tuttavia è opportuno adottare delle modalità particolari per i titoli rilasciati nel quadro del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland vengono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite

(1) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.
(3) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 21.

dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 3328/75, espressi in tonnellate metriche di carne disossata :

Botswana :	8 680 tonnellate,
Kenya :	65 tonnellate,
Madagascar :	3 478 tonnellate,
Swaziland :	1 543 tonnellate.

Cento chilogrammi di carne disossata equivalgono a centotrenta chilogrammi di carne non disossata.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione può essere presentata agli organismi competenti degli Stati membri soltanto nei primi dieci giorni di ogni mese.

La domanda di titolo e il titolo medesimo devono recare nella casella n. 14 l'indicazione del paese d'origine.
Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Nel giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione il quantitativo globale che forma oggetto, per ciascuno dei paesi terzi interessati, delle domande di cui al paragrafo 1.

Per ognuno di tali paesi la Commissione decide in quale misure possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli per i prodotti originari di un paese terzo superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce il quantitativo restante.

4. La durata di validità dei titoli d'importazione è limitata al 30 giugno 1976.

5. Il rilascio dei titoli ha luogo il ventunesimo giorno successivo al primo giorno del periodo di presentazione delle domande.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 193/75, la cauzione è svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

Articolo 3

L'importazione che beneficia del regime di riduzione degli oneri all'importazione può aver luogo soltanto se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dai paesi esportatori a norma delle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75.

Articolo 4

1. L'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in Irlanda o nel Regno Unito è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo diminuito dell'importo compensativo adesione applicabile alle importazioni nel Regno Unito provenienti dai paesi terzi e dell'importo compensativo monetario valido all'importazione in detto Stato membro durante la settimana :

a) che inizia il 5 gennaio 1976, per le importazioni da realizzare nei mesi di gennaio e febbraio 1976 ;

b) che inizia il 1° marzo 1976, per le importazioni da realizzare nel mese di marzo 1976 ;

c) che inizia il 22 marzo 1976, per le importazioni da realizzare nel secondo trimestre del 1976.

2. L'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro diverso da quelli di cui al paragrafo 1 è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto eventualmente dell'importo compensativo monetario valido per la Francia durante la settimana :

a) che inizia il 5 gennaio 1976, per le importazioni da realizzare nei mesi di gennaio e febbraio 1976 ;

b) che inizia il 1° marzo 1976, per le importazioni da realizzare nel mese di marzo 1976 ;

c) che inizia il 22 marzo 1976, per le importazioni da realizzare nel secondo trimestre del 1976.

Articolo 5

1. Gli oneri all'importazione sono diminuiti dell'importo fissato conformemente all'articolo 4, soltanto se il certificato di circolazione delle merci EUR 1 del tipo precisato all'articolo 5 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75 indica :

a) nella casella n. 5 il gruppo dei paesi destinatari, menzionando gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, con la cifra « 1 » gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, con la cifra « 2 » ;

b) nella casella n. 7, l'importo della tassa all'esportazione riscosso per 100 kg ;

c) nella casella n. 8, la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in questione.

Viene compilato un certificato distinto per singola sottovoce della tariffa doganale comune.

2. In nessun caso l'applicazione del presente regolamento può dar luogo alla concessione di un importo.

3. La tassa all'esportazione da riscuotere è quella in vigore il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

L'importo di cui sono ridotti gli oneri all'importazione è quello valido il giorno di espletamento delle formalità doganali d'importazione nella regione della Comunità indicata nella casella 5 del certificato di circolazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Esso si applica sino al 30 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione